

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORSO**

**PER**

**URBANO MONIA**, C.F. RBNMNO79D55I838T, nata a Sora (Fr) il 15 aprile 1979, res. in Isola del Liri (FR), via Lungo Fibreno, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv.to Alessandro Sala (C.F. SLA LSN 66T01A123A - indirizzo PEC [avvocatoalessandrosala@pec.it](mailto:avvocatoalessandrosala@pec.it) - fax 0775210558), ed unitamente a lui, elett.dom.ta, in Roma presso lo studio dell' avv. Amedeo Boscaino, via Tirreno n. 144,

**CONTRO**

**IL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA – L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** –, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ex lege dom.ti presso gli Uffici dell' Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

**E NEI CONFRONTI DI**

Frezza Alissa, (controinteressata)

**AVVERSO E PER L' ANNULLAMENTO**

- **del Decreto n. 1192, in data 10 ottobre 2019 (comunicato all' interessata, via mail in data 30 ottobre 2019)**, con il quale il Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR, **ha escluso** l' odierna ricorrente dalla procedura concorsuale - del concorso straordinario di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 17.10.2018, indetto con Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 1546 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concorsi n. 89 del 09.11.2018 avente ad oggetto “*Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno...*” - **per mancanza del possesso del requisito del servizio specifico di due annualità nel corso degli ultimi otto anni scolastici.**

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con particolare riferimento, alla **graduatoria di merito, per la Regione Lazio, del concorso straordinario sopra indicato**”, approvata con DDG USR Lazio, in data 30 luglio 2019, pubblicata all’ Albo, il successivo 1 agosto 2019, **così come rettificata, con nuova pubblicazione, in data 25 novembre 2019, nella parte in cui l’ Ins. Urbano Monia non risulta più essere inclusa.**

### **FATTO**

La ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti necessari all’ ammissione, in data 4 dicembre 2018 presentava, mediante la piattaforma ONLINE all’ uopo predisposta, domanda di partecipazione al concorso straordinario indicato in epigrafe, per la regione **Lazio – scuola primaria** (all. 1), in detta domanda, dichiarava, i titoli d’ accesso, culturali e di servizio, valutabili ai sensi della tabella, di cui all’ allegato C del D.M. 17 ottobre 2018, così come normativamente previsto.

All’ esito dell’ espletamento, e relativo superamento da parte dell’ interessata, del concorso, in data 1 agosto 2019, veniva pubblicata all’ Albo la relativa graduatoria di merito (all. 2).

In detta graduatoria, la ricorrente figurava al posto n. 1633, con punti 39.

Con Decreto n. 1192, in data 10 ottobre 2019 (all. 3) (comunicato, via mail alla Urbano, solo in data 30 ottobre 2019), l’ interessata è stata, **SBALORDITIVAMENTE E SENZA NESSUN PREAVVISO !!!**, esclusa dalla procedura concorsuale *“per assenza del requisito delle due annualità di servizio specifico , nel corso degli ultimi 8 anni scolastici (2010/11-2017-18) previsto dall’art. 3 lettera b) del bando di concorso”*.

Nello stesso provvedimento di esclusione, peraltro, viene fatta menzione di una **fantomatica** *“nota prot. n. 1234 del 14/01/2019 di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per primaria posto comune, nei confronti del suddetto candidato per assenza del requisito di due annualità di servizio specifico , nel corso degli ultimi 8 anni scolastici (2010/11- 2017-18) previsto dall’art. 3 lettera b) del bando di concorso”* (che, in ogni caso, per quanto possa valere, si impugna), mai notificata, né comunicata alla ricorrente e di cui la stessa è sempre rimasta all’ oscuro.

Successivamente, in data 25 novembre 2019, veniva pubblicata la graduatoria regionale di merito rettificata, nella quale la ricorrente non figura più (all. 4).

Poiché gli atti sopramenzionati sono da ritenersi del tutto illegittimi, essendo la ricorrente palesemente in possesso del requisito di servizio contestatole, la Sig.ra Urbano Monia, come sopra rappresentata e difesa, propone ora ricorso giurisdizionale per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**VIOLAZIONE del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 17.10.2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale – n. 250 del 26.10.2018 avente ad oggetto “*Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno*”, nella parte in cui, all’art. 6, comma 1, lettera b) ha previsto, tra i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale: il possesso del “b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

**Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concorsi n. 89 del 09.11.2018 avente ad oggetto “*Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno...*” nella parte in cui, all’art. 3, rubricato “*Requisiti di ammissione*”, comma 1, lettera b) ha previsto il possesso del: “*b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*”;

\* \* \*

La ricorrente, come si evince chiaramente nella domanda di partecipazione (all. 1) ha dichiarato, nella sezione D (titoli di servizio) di aver svolto le seguenti annualità di servizio presso la scuola primaria-posto comune EEEE (tipologia di posto per il quale ha partecipato alla procedura concorsuale in questione):

- a.s. 2016/2017, dal 13 ottobre 2016 al 30 giugno 2017, presso la scuola statale primaria Istituto Comprensivo di Fiuggi;
- a.s. 2017/2018, dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018, presso la scuola statale primaria Istituto Comprensivo di Piglio;

Tale circostanza, peraltro, è attestata dalla Stato matricolare relativo all'interessata, che si produce (all. 5)

**Quanto evidenziato, appare, pertanto, del tutto sufficiente a dimostrare il palese errore in cui è incorsa l'Amministrazione dell'Istruzione, nel considerare mancante il possesso del requisito del possesso delle due annualità di servizio specifico richiesta dal Bando!!!**

**MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** (violazione art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Gli atti impugnati, risultano, peraltro, illegittimi, per violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La ricorrente, infatti, **non ha mai ricevuto alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento amministrativo** finalizzato alla sua esclusione dalla procedura concorsuale. Tutto ciò, nonostante, l'Amministrazione ne abbia fatto esplicita menzione nel Decreto di esclusione oggetto del presente ricorso. Sulla base di quanto sopra evidenziato, stante il palese errore in cui è incorsa la controparte nel ritenere la Urbano sprovvista del requisito del possesso del necessario requisito di servizio, un'eventuale comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, avrebbe messo l'interessata nella condizione di poter intervenire nel procedimento stesso chiarendo e documentando il possesso del requisito richiesto.

\* \* \*

**In base quanto detto, pertanto, gli atti impugnati risultano essere palesemente illegittimi, poiché adottati in aperta violazione della normativa regolatrice della materia e se ne chiede l'annullamento, con ogni conseguenza di legge.**

\* \* \* \* \*

## CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso, **annullare gli atti impugnati**, e, per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria di merito del concorso straordinario al quale ha partecipato, con l'attribuzione del punteggio spettante in base ai titoli posseduti.

Vittoria delle **spese di lite** con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

\* \* \* \* \*

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente giudizio in materia di pubblico impiego ha valore indeterminabile ed il contributo unificato ammonta ad **€ 325,00**.

Frosinone, 9 dicembre 2019.

avv. Alessandro Sala

CRON. N. 59

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

Io sottoscritto, avv. Alessandro Sala, con studio in Frosinone, via Lecce n. 19, munito di procura speciale alle liti, ai sensi della L. 21/1/94 n. 53, giusta Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone n. 17 del 6 settembre 2011, ho notificato il suesteso atto, spedendone, in data odierna, copia conforme, con plico raccomandato a.r. dall'Ufficio Postale di Frosinone, a:

**1) MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA;**

**2) MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA -  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ex lege dom.ti presso gli Uffici dell' Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

**3) Frezza Alissa, Via Giovanni XXIII, 12 00075 Lanuvio (Roma)**

Frosinone, data del timbro postale

avv. Alessandro Sala